

(N. 391)

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(VISENTINI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(GORIA)

e col **Ministro della Sanità**

(DEGAN)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 DICEMBRE 1983

Autorizzazione a vendere a trattativa privata all'ospedale dei bambini « Vittore Buzzi » di Milano il locale compendio patrimoniale costituito da un'area di metri quadrati 3.550 circa, in via Castelvetro, con sovrastante manufatto

ONOREVOLI SENATORI. — Nel 1973 il Ministero dei lavori pubblici, di concerto con quello dell'interno, dette inizio alla costruzione — previo abbattimento dei preesistenti manufatti — di una nuova caserma di pubblica sicurezza in Milano sull'area demaniale, in via Castelvetro, compresa tra due corpi di fabbrica costituenti l'ospedale dei bambini « Vittore Buzzi ».

Quest'ultimo ente, nel 1974, propose ricorso dinanzi al tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, chiedendo l'annullamento dei decreti ministeriali che ave-

vano autorizzato la costruzione, principalmente per due motivi:

a) perchè il progetto prevedeva una cubatura (mc. 65.000) notevolmente superiore a quella consentita, all'epoca, dalle prescrizioni di piano regolatore (mc. 45.000);

b) perchè la costruenda caserma risultava incompatibile con la presenza, nella zona, dell'ospedale per bambini.

Il tribunale amministrativo regionale accolse il ricorso, annullando i decreti impugnati, ma solo per la prima delle due moti-

vazioni addotte dall'ospedale, ed ordinò la sospensione dei lavori.

Avverso tale decisione l'Amministrazione dei lavori pubblici propose appello, tuttora pendente, dinanzi al Consiglio di Stato.

Successivamente, vennero avviati contatti tra le parti in causa, allo scopo di studiare una possibile soluzione stragiudiziale della vertenza, e vennero all'uopo investiti della questione anche l'Avvocatura generale dello Stato ed il Ministero delle finanze.

Le trattative hanno portato ad un accordo, che prevede l'alienazione in favore dell'ente ospedaliero dell'area di via Castelvetro e del rustico su di essa insistente, verso corrispettivo del prezzo di lire 830.000.000, offerto dall'ente medesimo e ritenuto congruo dall'ufficio tecnico erariale di Milano, in considerazione della nuova destinazione del piano regolatore data al terreno di che trattasi da una variante nel frattempo intervenuta, variante che ha definitivamente vincolato il suolo stesso ad « attrezzature pubbliche a livello intercomunale », con specifico segno grafico (H).

Non appare superfluo evidenziare i motivi di convenienza ed opportunità che spingono per una siffatta soluzione della vertenza sorta con l'ospedale « V. Buzzi ».

Ferma restando, infatti, l'incertezza sull'esito dell'intrapreso giudizio tra il Dicastero dei lavori pubblici ed il citato ospedale, non si possono sottacere, per un verso, le difficoltà cui andrebbe incontro l'Amministrazione statale anche in caso di accoglimento del ricorso proposto dinanzi al Consiglio di Stato, difficoltà derivanti dal fatto che la mutata situazione urbanistica dell'area di via Castelvetro sembrerebbe rendere impossibile alcuna diversa destinazione che non sia quella ospedaliera e dalla circostanza che, in ogni caso, il Dicastero dell'interno ha ormai dirottato alla realizzazione di altri fini istituzionali i fondi originariamente disponibili per la realizzazione della caserma, il cui rustico, oltretutto incompleto, trovasi in stato di abbandono e di deterioramento.

Per altro verso, degni della massima attenzione e considerazione appaiono gli sco-

pi che l'ospedale « V. Buzzi » intende perseguire con l'acquisto del compendio patrimoniale, che verrebbe destinato all'ampliamento e potenziamento delle attuali strutture ospedaliere, scopi che, quindi, assumono carattere di particolare rilevanza sociale e di pubblica utilità.

Occorre, peraltro, considerare che, in attuazione dell'articolo 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (sulla istituzione del Servizio sanitario nazionale), gli enti ospedalieri, fra gli altri, perdono la personalità giuridica ed i loro beni ed attrezzature sono trasferiti al patrimonio del comune in cui sono collocati, con vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali.

Per il caso degli enti ospedalieri (come il nosocomio di cui trattasi) situati nel territorio del comune di Milano, la legge regionale della Lombardia 5 aprile 1980, n. 35 (articoli 33 e 34), stabilisce che essi si trovano in gestione commissariale e mantengono, pertanto, la loro personalità giuridica, fino a che le relative funzioni non saranno completamente trasferite, unitamente al personale ed ai beni dei medesimi, all'ente responsabile dei servizi sanitari di zona (nella specie, USL n. 75 di Milano); solo a seguito di tale trasferimento (che, per l'ospedale dei bambini « Vittore Buzzi », a tutt'oggi non è stato completato), gli enti in questione sono dichiarati estinti con decreto del presidente della giunta regionale.

Da ciò consegue che — se, da un lato, allo stato l'ospedale interessato è ancora titolare del potere e della competenza a procedere all'acquisto del compendio demaniale sopra specificato, in persona del suo legale rappresentante (da individuarsi nel presidente *pro tempore* del collegio commissariale dell'ente) — tale titolarità potrebbe venir meno per effetto della declaratoria di estinzione dell'ospedale medesimo che intervenisse dopo l'approvazione del presente disegno di legge.

Si è, pertanto, ritenuto opportuno di introdurre una disposizione cautelativa (secondo comma dell'articolo unico) che prevede l'autorizzazione a vendere al comune di Mi-

lano, ai sensi e per gli effetti della legge n. 833 del 1978 e della legge regionale della Lombardia n. 35 del 1980, citate.

Il prezzo di vendita (ritenuto tuttora congruo dal competente ufficio tecnico erariale) risulta superiore al limite di cui all'articolo 10 della legge 24 dicembre 1908, n. 783, quale ora risulta per effetto delle leggi 19 luglio 1960, n. 757, e 14 ottobre

1974, n. 629 — e cioè di lire 500 milioni —, limite entro il quale è consentito all'Amministrazione demaniale di vendere beni immobili statali a trattativa privata in favore di enti o corpi morali legalmente costituiti; si è, pertanto, predisposto l'unito disegno di legge recante autorizzazione a far luogo a perfezionamento del suindicato negozio in deroga alle citate disposizioni.

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

È autorizzata la vendita a trattativa privata in favore dell'ospedale dei bambini « Vittore Buzzi » di Milano, per il prezzo indicato dall'ufficio tecnico erariale competente come congruo all'atto della stipula del relativo contratto e comunque non inferiore a lire 830.000.000, dell'area patrimoniale sita in detta città, in via Castelvetro, della superficie di metri quadrati 3.550 circa, con soprastante manufatto allo stato rustico, individuata nel nuovo Catasto terreni al foglio 261, mappali 293, 294 e 295.

Nel caso in cui, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, sia dichiarata l'estinzione dell'ospedale dei bambini « Vittore Buzzi » di Milano, ai sensi dell'articolo 33 della legge regionale della Lombardia 5 aprile 1980, n. 35, la vendita a trattativa privata dell'area patrimoniale indicata nel primo comma del presente articolo si intende autorizzata in favore del comune di Milano, con vincolo di destinazione alla competente unità sanitaria locale, ai sensi dell'articolo 13, primo e secondo comma, e dell'articolo 66, primo comma, lettera *b*), e sesto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Il Ministro delle finanze provvederà alla approvazione del relativo contratto con proprio decreto.